

## Il sistema di reclutamento del personale

In relazione alla natura e tipologia del posto per cui necessita l'assunzione, il reclutamento si articola in due grandi tipologie contrattuali: assunzioni a tempo indeterminato e assunzioni a tempo determinato.

Le assunzioni a tempo indeterminato avvengono nel limite dei posti in organico di diritto vacanti e disponibili, annualmente autorizzati. Per reclutare il personale si attinge per il 50% dalle graduatorie ex-permanenti, e per l'altro 50% dalle vigenti graduatorie del concorso ordinario.

Le assunzioni a tempo determinato si articolano a loro volta in varie tipologie:

1. supplenze annuali, per la copertura delle cattedre e posti d'insegnamento vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico: si utilizzano le graduatorie ex-permanenti.
2. supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche, per la copertura di cattedre e posti d'insegnamento non vacanti, di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario: si utilizzano le graduatorie ex-permanenti.
3. supplenze temporanee di tipo breve in sostituzione del personale assente (così come in caso di mancanza di aspiranti nella graduatoria permanente per le tipologie di supplenze di cui ai punti precedenti): si utilizzano le graduatorie di circolo o di istituto della scuola interessata ovvero, in subordine, le graduatorie di altri istituti della provincia, secondo un criterio di viciniorità.

Il reclutamento del personale docente nel suo complesso può, pertanto, riguardare:

1. aspiranti abilitati inclusi in graduatoria ad esaurimento;
2. aspiranti abilitati ma non inclusi in graduatoria ad esaurimento;
3. aspiranti forniti del solo titolo di studio idoneo per la partecipazione alla procedura concorsuale abilitante.

Gli aspiranti del primo gruppo possono chiedere l'inclusione anche nelle graduatorie di circolo e di istituto, mentre gli aspiranti dei gruppi 2. e 3. possono chiedere solo l'inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto.

Trattando nello specifico delle graduatorie ex-permanenti, istituite ai sensi della legge 3 maggio 1999, n. 124, possono sintetizzarsi le seguenti caratteristiche:

- sono costituite in ciascuna provincia in relazione agli insegnamenti effettivamente funzionanti nelle scuole della provincia medesima;
- in correlazione con la costituzione delle graduatorie di insegnamento di ogni

ordine e grado vengono costituite le rispettive graduatorie per le attività didattiche di sostegno in cui sono inclusi gli aspiranti che, oltre a figurare nella graduatoria di materia comune, possiedono il titolo di specializzazione per il sostegno;

- sono articolate in 3 fasce in ordine di priorità: le prime due includono personale che si trovava in particolari situazioni al momento di entrata in vigore della legge n. 124/99 mentre la terza è l'unica in cui, a regime, possono collocarsi i nuovi aspiranti via via che conseguono l'abilitazione;
- vi può essere incluso, secondo cadenze prima annuali e dall'anno scolastico 2005/06 biennali, solo il personale fornito di specifica abilitazione all'insegnamento;
- in alcune ipotesi previste dalla legge possono iscriversi, con riserva, anche gli aspiranti in attesa del conseguimento del titolo abilitante;
- si viene cancellati dalle graduatorie per effetto di una delle seguenti situazioni:
  - o conseguimento della nomina in ruolo nello stesso insegnamento e nella stessa provincia;
  - o non accettazione di una nomina in ruolo;
  - o mancata presentazione della domanda di conferma dell'inclusione in graduatoria;
  - o trasferimento ad altra provincia;
  - o superamento del 65° anno di età.

## Contesto normativo

### Legge n. 124 del 3 maggio 1999

La Legge costituisce le graduatorie permanenti a partire dalle graduatorie del concorso per soli titoli. Gli aspiranti in esse presenti mantengono la posizione privilegiata di prima fascia e possono permanere in due province. Gli aspiranti abilitati con 360 giorni di servizio alla data della legge sono collocati in seconda fascia. Tutti gli altri in terza fascia. La stessa Legge indice le sessioni riservate di abilitazione per gli aspiranti non abilitati con 360 giorni di servizio. Se ne faranno due edizioni: la normativa di riferimento è l'O.M. n. 153/1999 per la prima e l'O.M. n. 33/2000 per la seconda.

### Decreto Legge n. 240 del 28 agosto 2000

Convertito da legge 306 del 27 ottobre 2000. Stabilisce che le operazioni di prima integrazione delle graduatorie permanenti possono essere disposte in più fasi, anche successivamente al 31 agosto 2000, in relazione alla data di conclusione delle sessioni riservate d'esame. Indica la terza sessione riservata di abilitazione con O.M. n. 1/2001.

### Decreto Legge n. 255 del 3 luglio 2001

Convertito in legge 333 del 20 agosto 2001: chiarisce in particolare che la graduatoria si articola in tre fasce e quindi ogni anno i nuovi inclusi concorrono con gli altri aspiranti di terza fascia. Stabilisce inoltre che i dirigenti territorialmente competenti procedono alle nomine di supplenza annuale e fino a termine delle attività didattiche attingendo alle graduatorie permanenti fino al 31 agosto 2001.

Decorso tale termine i dirigenti scolastici provvedono alle nomine dei supplenti annuali a fino al termine delle attività didattiche attingendo prioritariamente alle graduatorie permanenti e in subordine alle graduatorie di istituto.

### Decreto Legge n. 97 del 7 aprile 2004

Convertito dalla legge 143 del 4 giugno 2004: la tabella di valutazione dei titoli è annessa alla legge; la stessa legge stabilisce anche l'indizione dei corsi speciali abilitanti.

### Decreto Legge n. 136 del 28 maggio 2004

Convertito dalla legge 186 del 28 luglio 2004: definisce le norme di interpretazione autentica della legge 143/04 e stabilisce che gli aggiornamenti e le integrazioni riguardanti le graduatorie permanenti sono effettuati con cadenza biennale a decorrere dall'anno scolastico 2005 -2006.

### Decreto Legge n. 7 del 31 gennaio 2005

Convertito dalla legge 43 del 31 marzo 2005: modifica la tabella di valutazione dei titoli a decorrere dall'anno scolastico 2005/2006.

### Legge 296 del 27 dicembre 2006 (Legge Finanziaria 2007)

All'art. 1, comma 605, lett. c) trasforma le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento.

### Legge 244 del 24 dicembre 2007 (Legge Finanziaria 2008)

All'art. 2, comma 416, mentre reintroduce il sistema concorsuale per esami, fa salva la validità delle graduatorie ad esaurimento.

## Glossario

### Abilitazione

L'abilitazione all'insegnamento è il titolo necessario per accedere alle graduatorie. L'abilitazione può essere conseguita per aver superato un concorso per esami e titoli a conclusione di un corso abilitante o di una sessione riservata di abilitazione. Gli aspiranti inclusi nelle graduatorie ad esaurimento sono tutti abilitati o in attesa di conseguimento del titolo abilitante.

## Aspirante

Si definisce aspirante ciascun individuo iscritto in almeno una graduatoria. Ogni aspirante può essere iscritto in più graduatorie.

## Aspiranti titolari

Sono definiti aspiranti titolari quelli che prestano servizio di ruolo. La normativa prevede che i nuovi immessi in ruolo continuino a permanere nelle graduatorie per altri insegnamenti o, per lo stesso insegnamento, su una provincia diversa.

## Graduatoria

Per quanto concerne la scuola per l'infanzia e la scuola primaria, esiste una graduatoria per ciascun ordine di scuola. Al contrario per la scuola secondaria, esistono tante graduatorie quante sono le classi di concorso.

Per ogni graduatoria identificata, inoltre, si costituiscono, nei riguardi degli aspiranti che possiedono la specializzazione, corrispondenti elenchi di sostegno.

Sia che si tratti di scuola dell'infanzia o primaria, sia che si tratti di scuola secondaria, ogni provincia ha una graduatoria per ciascun insegnamento.

## Iscrizione a pieno titolo e iscrizione con riserva

Nelle procedure di iscrizione nelle graduatorie ad esaurimento è prevista anche la possibilità di iscriversi con riserva, in attesa della conclusione dei corsi abilitanti indetti o dalle Università o dalla stessa Amministrazione. A seguito della conclusione positiva dei suddetti corsi abilitanti, gli aspiranti sono tenuti a sciogliere la riserva. Chi non ha chiesto lo scioglimento della riserva è rimasto nelle graduatorie tuttora in qualità di incluso con riserva. Tra gli aspiranti si parla di iscritti a pieno titolo per differenziarli dagli aspiranti iscritti con riserva.

## Posizione

Si definisce ciascuna iscrizione ad una graduatoria provinciale per un singolo insegnamento. Ogni aspirante può avere una o più posizioni sulla stessa provincia o su province diverse (teoricamente al massimo due, ma anche più di due nel caso di vecchie domande provenienti dal concorso per soli titoli).

Fonte: Osservatorio sulle graduatorie 2007